DANOVI & GIORGIANNI

AVVOCATI E COMMERCIALISTI
STUDI ASSOCIATI

20122 MILANO – VIA GUASTALLA, 15
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55191926
20122 MILANO – VIA S. BARNABA, 32
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55018037
E-MAIL: LEX.MILANO@DANOVIGIORGIANNI.IT

20122 MILANO – VIA CHIARAVALLE, 7
TEL. (+39) 02-3592961 - FAX 02-35929650
25122 BRESCIA – VIA SOLFERINO, 23
TEL. (+39) 030-8374629 - FAX 02-35929650
E-MAIL: FISC.MILANO@DANOVIGIORGIANNI.IT

00187 ROMA – VIA SISTINA, 42
TEL. (+39) 06 – 87420211
FAX (+39) 06 – 87420222
E-MAIL: LEX.ROMA@DANOVIGIORGIANNI.IT

AVV. REMO DANOVI
AVV. DINO DANOVI
AVV. ANNA GALIZIA DANOVI
AVV. PROF. FILIPPO DANOVI

AVV. ALBERTO MANFREDI
AVV. MARIO BATTAGLIA
AVV. MATTEO GOZZI
AVV. VALENTINA PEREGO
AVV. DANIELE PERSANO

AVV. PROF. FRANCESCO MORANDI

AVV. ELISABETTA CROTTI
AVV. PAOLA MANZONE
AVV. PAOLA ALLEGRI
AVV. FEDERICO BENEDETTI
AVV. SERENA CANESTRELLI
AVV. RICCARDO PESCE

DOTT. ALDO PADOVAN
DOTT. CHIARA IMBROSCIANO
DOTT. ALESSANDRO BARACCHI

AVV. DIANA ARIENTI
AVV. ILARIA FINOTTI
AVV. FEDERICA ANGIOLETTI UBERTI
AVV. MICHELE BORRACCINO
AVV. FEDERICA CASTELLI
AVV. MARCO V. MICALE

DOTT. ELENA PASSARELLA

DOTT. PROF. ALESSANDRO DANOVI
DOTT. COMM. FRANCO FUMAGALLI ROMARIO
DOTT. COMM. VINCENZO MARIA MARZUILLO

DOTT. COMM. MARIA GABRIELLA DROVANDI

AVV. SIMONA MARZUILLO
DOTT. COMM. CLAUDIA TAINI
DOTT. COMM. DENISE ORRÙ
AVV. MARTINO AMADARDO
DOTT. COMM. DANIELE GIUFFRIDA
DOTT. COMM. MARIA CHIARA FALCONE

DOTT. MANUEL TERZULLI
DOTT. ELENA PAGALLO
DOTT. GIACOMO BRESSANELLI
DOTT. PASQUALE CALABRIA

AVV. LUISA DEMICHELIS (OF COUNSEL)
DOTT. MAURO SALVINELLI (OF COUNSEL)
AVV. SILVIA SEGNALINI (OF COUNSEL)

DOTT. COMM. GIOVANNI MASSOLI
DOTT. COMM. ADRIANO ALBANI
DOTT. COMM. MATTEO SALA

AVV. MARTA CUBISINO
AVV. VALERIA NARDI
DOTT. COMM. VALERIA SUCATO
DOTT. COMM. MICHELE MERAFINA
DOTT. COMM. ARIANNA PROVASI
DOTT. COMM. MARIA CHIARA BASSI

DOTT. MARTINA VALSECCHI
DOTT. SIMONA BRUNO
DOTT. FEDERICA MARIA IUBATTI
DOTT. MARIO BENZONI

AVV. PROF. FRANCESCO GIORGIANNI
AVV. ALESSIA GIORGIANNI
AVV. ANGELA MALACARNE

AVV. CARLO M. TARDIVO
AVV. MARCO SILI SCAVALLI
AVV. DOTT. COMM. ANDREA DIANA

DOTT. COMM TERESA ALESSI
DOTT. GRETA DI BARTOLOMEO
DOTT. MIA SCENATI

Milano, 15 gennaio 2019.

VIA CHIARAVALLE, 7

CIRCOLARE INFORMATIVA

La Legge di Bilancio 2019 in pillole

Le novità per i titolari di Partita IVA e per le società – Parte 1

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 145/2018 ("**Legge di Bilancio 2019**") è entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio.

Sebbene siano già stati annunciati importanti "ritocchi" al testo pubblicato, scopo della presente e delle prossime circolari sarà richiamare, brevemente, le principali novità fiscali introdotte dal testo di legge pubblicato.

In particolare, con riguardo alle novità per i titolari di Partita IVA e per le società, verranno trattati i seguenti argomenti:

- l'estensione del regime forfettario;
- l'estromissione agevolata degli immobili strumentali;
- il riporto delle perdite per i soggetti IRPEF e le perdite 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata;
- la deduzione IMU;
- la Mini-IRES;
- il Super ed Iper ammortamento;
- la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

In questa prima circolare, verranno approfonditi i primi due argomenti: l'estensione del regime forfettario e l'estromissione agevolata degli immobili strumentali.

L'ESTENSIONE DEL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, fino ad oggi previsto solo per i contribuenti aventi ricavi o compensi fino a 30.000 €, è stato esteso a tutti i contribuenti (persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, d'arte o professione) con ricavi o compensi fino a **65.000 €**.[1]

Il regime prevede sempre il **pagamento di un'unica imposta** in sostituzione di tutte quelle dovute, con un'aliquota di tassazione confermata al **15%** (ridotta al **5%** per i primi cinque anni di attività, in presenza di determinati requisiti).

Gli **ulteriori requisiti** di accesso al regime (relativi alle spese per l'impiego dei lavoratori e al costo complessivo dei beni strumentali) sono stati **eliminati**.

Il regime forfetario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Non possono aderire al regime i contribuenti che, nello stesso periodo d'imposta:

a. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito[2];
b. non sono residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c. effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili[3], o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi[4];
d. partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o

[1] Si sottolinea che la tanto pubblicizzata "flat tax", cioè il regime super-forfettario, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 65.000 € e fino a 100.000 €, troverà applicazione solo dal 2020.

[2] Come ad esempio:
- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995).

[3] Di cui all'art. 10, comma 1, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972.

[4] Di cui all'art. 53, comma 1 del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/1993.

associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e. esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro[5].

Si segnala, infine, che la percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati **superiori a 30.000 €** non costituisce più causa di esclusione dal regime in esame.

L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2019 ripropone, ampliandola, la procedura di estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018, originariamente disposta dalla Legge di Stabilità 2016.

La procedura prevede la possibilità di escludere i beni immobili strumentali (per destinazione o natura) dal regime d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRAP nella misura dell'**8%,** calcolata sulla plusvalenza che emerge dall'operazione. Ai fini del calcolo della plusvalenza, è inoltre prevista la possibilità di assumere, quale valore di "estromissione" il valore catastale dell'immobile in luogo del valore di mercato.

L'imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30/11/2019 e per il restante 40% non oltre il 16/6/2020. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 15 gennaio 2019.

Studio Danovi

[5] Questa particolare esclusione appare intesa ad evitare l'incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione.